



COMUNE DI SCANDALE - Provincia di Crotone

Ordinanza n. 360 del 06.04.2022

Oggetto: **Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva da COVID-19. Applicazione della misura dell'isolamento domiciliare obbligatorio.**

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Richiamati:

- l'art. 3 del DPCM 08 marzo 2020;
- il punto 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3/2020;

Vista l'Ordinanza n. 49 del 03.06.2020 del Presidente della Regione Calabria che stabilisce, a decorrere dal 03 giugno 2020, la cessazione di tutte le misure limitative relative agli spostamenti, mentre conserva la necessità dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria locale, delle ordinanze di quarantena;

Richiamato il punto 9 della sopra citata Ordinanza, che testualmente recita: *"Restano vigenti le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate"*;

Vista l'ordinanza n. 5 del 07.01.2022 del Presidente della Regione Calabria;

Considerato che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, è competente all'adozione di una ordinanza per la disposizione della quarantena con sorveglianza attiva;

Vista la nota del 06.04.2022 protocollo n. 52225/COVID 19, pervenuta a mezzo PEC trasmessa dal Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.R. di Crotone, con cui si prescrive per il/la sig./ra [REDACTED]

[REDACTED], in seguito a tampone positivo del 05.04.2022, dal giorno 06.04.2022 fino al tampone negativo effettuato dal giorno 7° al 10° successivi salvo diversa indicazione del Dipartimento di Prevenzione che sarà comunicata tempestivamente. Il provvedimento può essere prorogato nel caso di mancata negativizzazione clinica e laboratoristica del soggetto con relativa comunicazione.

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica in coerenza con le disposizioni sopra citate

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale."*;

ORDINA

1) Per il sig./ra [REDACTED], in seguito a tampone positivo, la misura dell'isolamento domiciliare obbligatorio presso la propria residenza dal 06.04.2022 e fino al tampone negativo effettuato dal giorno 7° al 10° successivi salvo diversa indicazione del Dipartimento di Prevenzione che sarà comunicata tempestivamente. Il provvedimento può essere prorogato nel caso di mancata negativizzazione clinica e laboratoristica del soggetto con relativa comunicazione.

2) E' consentito, al soggetto in isolamento, di lasciare il proprio domicilio per recarsi presso l'Erogatore privato più prossimo al luogo di domicilio nel periodo stabilito, per effettuare solo ed

esclusivamente il test finalizzato alla valutazione del termine delle misure sempre in assenza di sintomi. La presenza di sintomi comporta il divieto assoluto di spostamento. Lo spostamento deve comunque avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie volte a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, mantenimento del distanziamento, ecc.). Il successivo referto con esito negativo determina la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento senza altra comunicazione formale da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP.

2) per i motivi di cui sopra, il soggetto sopra generalizzato per il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio dovrà osservare:

- a) il mantenimento dello stato di isolamento;
- b) il divieto di contatto sociale,
- c) il divieto di spostamenti e viaggi fatto salvo quello previsto al punto 2);
- d) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

DISPONE

- alla Polizia Municipale di notificare la presente Ordinanza al soggetto destinatario del provvedimento e di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

- la comunicazione della presente ordinanza a:

Prefettura di Crotone;

Stazione Carabinieri di Scandale

A.S.P. di Crotone – Dipartimento di Prevenzione;

Polizia Municipale di Scandale.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a tampone negativo che sarà comunicato dall' ASP fatte salve eventuali disposizioni;

– salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



IL SINDACO
Prof. Antonio Barberio